

PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL DISTACCO DEI COMUNI DELL'ALTA VALMARECCHIA DALLA REGIONE MARCHE
E LA LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NELL'AMBITO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

Il giornodel mese di.....nell'anno 2009:

tra

La Provincia di Rimini rappresentata dal Presidente Stefano Vitali e la Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente Matteo Ricci,

Premesso che:

la Legge 3 Agosto 2009, n. 117, (GU n. 188 del 14-8-2009) entrata in vigore dal 15-08-2009, prevede che i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla Regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini;

l'articolo 3 della legge suddetta prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuto in data 14 agosto 2009;

l'articolo 2 comma 3 della citata legge, prevede che le Province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

che le Regioni Marche ed Emilia Romagna e le Province di Pesaro-Urbino e di Rimini provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro con il Commissario nominato.

la Regione Emilia Romagna con legge n° 17 del 04/11/2009 e con provvedimenti ad essa collegati ha inteso attuare la predetta legge al fine di garantire continuità sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati;

l'art 2 comma 4 della predetta legge regionale prevede l'adozione di decreti ricognitivi del Presidente della Giunta al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione;

il comma 5 del predetto art. 2 prevede che, nelle more dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori generali ivi previsti, ed entro i termini di adeguamento previsti dall'art. 2 comma 1 della legge n. 117/2009:

- continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

- i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali ,dalla provincia di Rimini o dalla Regione Emilia Romagna in applicazione delle norme della regione Marche vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 117/2009, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti;
- i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l'adeguamento alla disciplina della regione Emilia Romagna;

il comma 6 del predetto art. 2 stabilisce che per i comuni di cui all'art. 1 comma 1 della legge regionale restano in vigore i piani ed i programmi della regione Marche fino alla loro ridefinizione da parte della regione Emilia Romagna secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b);.

Visto il verbale d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche sottoscritto in data 4 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche del 16 /11/2009 n° 1866;

Visto l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino approvato nella seduta del 17/11/2009;

Ciò premesso,

Ritenuto opportuno:

- definire gli impegni che le Province di Pesaro e Urbino e Rimini assumono per dare attuazione alla legge 3 agosto 2009 n. 117 e alla predetta legge regionale
- condividere idonei criteri generali di indirizzo per attuare il passaggio delle competenze tra i due enti provinciali con la massima semplificazione delle procedure;
- definire le rispettive competenze ad assumere atti a rilevanza esterna per ambiti di attività

Evidenziato che:

- il presente protocollo d'intesa ha valenza di atto fondamentale ai sensi dell'art. 42 del TUEL e traccia gli indirizzi generali necessari per la realizzazione delle intese fra le due province per rendere operativa l'aggregazione dei 7 comuni dell'alta valmarecchia alla Provincia di Rimini;
- successivi accordi operativi tradurranno i predetti indirizzi per gruppi omogenei di attività o di ambiti, con definizione delle procedure per assicurare la necessaria continuità nella gestione dei beni e dei servizi e con l'assunzione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna

si conviene d'intesa con il Commissario di governo, quanto segue:

Art. 1 Adempimenti per l'attuazione del processo di aggregazione

Le Province di Rimini e di Pesaro e Urbino si impegnano ad attuare il processo di aggregazione dei comuni dell'alta valmarecchia alla Regione Emilia Romagna nell'ambito della Provincia di Rimini:

- realizzando gli adempimenti necessari in spirito di collaborazione e con l'obiettivo di agevolare in ogni modo le popolazioni interessate nella delicata fase di passaggio delle competenze dagli organi ed enti operanti nella Regione Marche a quelli operanti nella Regione Emilia Romagna;
- adoperandosi affinché tutti gli adempimenti di competenza siano realizzati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 117/09, anche allo scopo di abbreviare i possibili disagi derivanti dal passaggio delle competenze,
- impegnandosi affinché non si verifichino maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal presente protocollo a carico della Provincia di Pesaro e Urbino che possano ripercuotersi sul livello dei servizi da assicurare ai Comuni facenti parte della suddetta provincia;

I due enti realizzano gli adempimenti necessari al processo di aggregazione dei comuni dell'alta valmarecchia per gruppi omogenei di attività o di ambiti in modo da cadenzare i connessi adempimenti a date predefinite con specifici accordi, relativi ai predetti gruppi omogenei di attività o di ambiti.

Art. 2 Il trasferimento dei beni

Le due province attueranno il trasferimento dei beni con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 e in particolare tali accordi dovranno contenere:

- l'elenco di tutti i beni immobili presenti nell'alta valmarecchia distinti in demaniali e patrimoniali indisponibili ,nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi eventuali diritti reali di godimento e ipoteche ed ogni altro gravame similare.
- l'elenco di tutti i beni mobili e le attrezzature meccaniche, tecnologiche ed informatiche da trasferire a titolo gratuito necessarie per l'espletamento dei servizi attivati nei 7 Comuni citati nel loro attuale stato di conservazione.
- l'elenco dei mutui in essere per gli interventi di investimenti sui beni trasferiti.

Passano in proprietà alla Provincia di Rimini i beni riportati nei suddetti elenchi; la Provincia di Pesaro e Urbino rimane invece proprietaria di tutti i beni che risultano classificati nel patrimonio disponibile compresa l'ex Chiesa della Misericordia in comproprietà con il Comune di Pennabilli.

Qualora tali beni fossero posti in vendita a trattativa privata e/o mediante asta pubblica, la Provincia di Pesaro e Urbino si obbliga a riconoscere alla Provincia di Rimini il diritto di prelazione da esercitarsi alle medesime condizioni cui il terzo si dichiara disposto ad accettare.

La Provincia di Rimini si impegna dal momento del trasferimento dei suddetti beni, a farsi carico dell'ammortamento dei mutui assunti per gli interventi di investimento sui beni sopraindicati fino alla completa estinzione dei medesimi.

La consistenza reale del patrimonio mobiliare e immobiliare della Provincia di Pesaro e Urbino presente nei 7 comuni dell'alta Valmarecchia è quella riferita al conto del patrimonio al 31/12/2008 aggiornati in relazione

a nuovi fatti intervenuti fino alla data di trasferimento dei medesimi alla Provincia di Rimini. La documentazione si intende completa di pesi, servitù, concessioni ed autorizzazioni che lo riguardano.

Art. 3 Atti e affari amministrativi pendenti

La Provincia di Rimini assume gli atti di competenza con rilevanza esterna e la Provincia di Pesaro Urbino sulla base degli accordi di cui all'art. 1 comma 2 fornisce la necessaria collaborazione assicurando l'assistenza amministrativa per la loro istruttoria e, qualora necessaria, l'attività di controllo, gestione e sorveglianza.

La Provincia di Pesaro Urbino dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa trasferisce a titolo gratuito tutti i documenti inerenti le progettazioni in corso di opere e interventi pubblici sul territorio dell'alta valmarecchia.

La Provincia di Rimini ne acquisisce la proprietà ad ogni effetto di legge e prosegue, in autonomia, le fasi progettuali in corso nel rapporto diretto con le popolazioni e i territori interessati dalle medesime progettazioni.

La Provincia di Rimini subentra nelle eventuali vertenze legali in essere riferiti ai beni che saranno trasferiti e ai servizi in corso relativi all'alta valmarecchia. Gli oneri finanziari relativi saranno ripartiti in relazione agli accordi di cui all'art. 1 comma 2.

Art. 4 Il subentro nei contratti in essere

La Provincia di Rimini subentra, dalla data del 1° gennaio 2010 (o diversa data che verrà stabilita tra le parti), nei contratti in essere tra la Provincia di Pesaro e Urbino e soggetti terzi relativi ad affidamento di servizi e conduzione di beni con le modalità che saranno stabilite con gli accordi di cui all'art. 1 comma 2.

E' fatta salva la possibilità di accordo fra le due province affinché la Provincia di Pesaro e Urbino continui ad assicurare la disponibilità di un servizio o di un bene all'alta valmarecchia fino alla naturale conclusione del contratto in essere, dietro riconoscimento del corrispondente valore da parte della Provincia di Rimini.

Art. 5 La gestione dei beni e dei servizi

La Provincia di Pesaro e Urbino fino al 31 dicembre 2009 (o comunque fino alla data di definizione del passaggio delle competenze da attuare alle scadenze stabilite negli accordi di cui all'art. 1, comma 2,) continua a garantire la gestione di tutti i beni e l'espletamento di tutti i servizi attivati nei territori dei 7 Comuni distaccati. Essa, in particolare, garantisce la manutenzione ordinaria, i servizi di pronto intervento e le condizioni di sicurezza nell'interesse dell'utenza e dei cittadini.

La Provincia di Rimini dal 1° gennaio 2010 (o da diversa data successiva che verrà definita negli accordi di cui all'art. 1 comma 2 si impegna al rimborso delle spese di ordinaria gestione dei servizi attivi sul territorio della Val Marecchia, quali le spese per il personale in servizio in quel territorio, le spese di manutenzione ordinaria, i contratti di servizio global service, le spese per le utenze, il riscaldamento, la pulizia dei locali, le spese assicurative, e quant'altro necessario al funzionamento dei servizi medesimi. Le spese di straordinaria manutenzione o di pronto intervento, previamente autorizzate dalla Provincia di Rimini, dovranno essere interamente rimborsate dalla medesima.

Ai fini di attuare il subentro della Provincia di Rimini nella gestione dei predetti beni e servizi mediante gli accordi di cui all'art. 1 comma 2 verranno stilati appositi verbali di consegna contenenti l'esatta loro descrizione e l'indicazione di tutto quanto necessario alla consapevole e corretta assunzione in carico definendo contestualmente le modalità di gestione degli stessi anche mediante avvalimento del personale della provincia di Pesaro e Urbino di cui all'art. 6.

Successivamente alla presa in carico di cui al comma 2, nel periodo occorrente alla Provincia di Rimini per organizzare la propria capacità di intervento, la Provincia di Pesaro e Urbino:

- si impegna a fornire, su richiesta e dietro rimborso delle spese sostenute, i beni, le attrezzature e l'assistenza necessari a garantire la continuità dei servizi all'alta valmarecchia;
- garantisce la disponibilità anche a proseguire nella gestione delle reti di servizi attivati sui territori sopraindicati quali le reti informatiche, bibliotecarie e museali dietro corresponsione da parte della Provincia di Rimini delle quote di partecipazione stabilite per l'utilizzo di detti servizi.

E' fatta salva la possibilità di accordo fra le due province affinché la Provincia di Pesaro e Urbino continui ad assicurare la disponibilità di un servizio o di un bene all'alta valmarecchia fino alla naturale conclusione del contratto in essere, dietro rimborso delle spese da parte della Provincia di Rimini.

Art. 6 La gestione delle risorse umane

La Provincia di Pesaro e Urbino comunica alla Provincia di Rimini a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo tutti i dati di conoscenza (Km. di strade, n. autorizzazioni ambientali, n. tesserini di caccia, n. autorizzazioni passi carrai, ecc.) utili alla programmazione dei fabbisogni delle unità di personale aggiuntive necessarie per servire l'alta valmarecchia, il suo territorio, i suoi abitanti nonché la specificazione dei posti già coperti e dei posti vacanti.

La Provincia di Pesaro e Urbino, per il personale che alla data del 15 agosto prestava servizio in maniera stabile ed esclusiva nel territorio dei 7 Comuni soggetti al distacco in Emilia Romagna, garantisce la piena disponibilità al trasferimento del medesimo nei ruoli della Provincia di Rimini, previo assenso dello stesso personale, con oneri a carico della Provincia di Rimini.

La Provincia di Rimini si impegna all'assunzione nei ruoli dell'ente dei dipendenti in servizio nei territori dei Comuni distaccati operanti alla data di entrata in vigore della sopra richiamata legge 117/09: sette dipendenti del servizio strade e due dipendenti del servizio formazione e lavoro, assumendone i relativi oneri. Due dipendenti del servizio strade saranno trasferiti in relazione ai trasferimenti delle strade statali ex Anas.

La Provincia di Rimini, dal 1° gennaio 2010, sulla base di apposite convenzioni, potrà avvalersi del personale della Provincia di Pesaro e Urbino in servizio nel territorio interessato al distacco per garantire la gestione dei servizi attivi sui territori medesimi, con rimborso delle relative spese.

Art. 7 Definizione degli aspetti finanziari

Le Province di Rimini e di Pesaro e Urbino provvederanno a definire, ove possibile, nei singoli accordi operativi di cui all'art. 1 comma 2, i conseguenti aspetti finanziari anche con riferimento ad entrate riscosse, sia proprie che trasferite, e spese sostenute per conto dell'altro Ente.

Con separato atto si procederà alla definizione dei restanti flussi finanziari e patrimoniali delle situazioni in essere, intercorrenti fra le due Amministrazioni, derivanti dall'attuazione della Legge 3 agosto 2009 n. 117, in raccordo con le due Regioni ed il Commissario, individuando la data dell'1/1/2010 quale data di decorrenza.

Le due Province concordano che le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali, da imposte tasse, contributi, ecc. riferite ai territori oggetto di distacco, nel periodo 15/8/09 al 31/12/2009, competono alla Provincia di Pesaro e Urbino. Eventuali somme afferenti al periodo suddetto incamerate dalla Provincia di Rimini saranno da questa riversate alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Le entrate di cui al comma precedente eventualmente incamerate a decorrere dal 1/1/2010 dalla Provincia di Pesaro e Urbino saranno riversate alla Provincia di Rimini.

Art. 8 Definizione del riparto dei trasferimenti legati alle strade ex Anas

Le Province di Rimini e di Pesaro e Urbino concordano nell'adeguarsi al riparto delle risorse afferenti ai trasferimenti ex ANAS che saranno definiti tra le due Regioni.

Art. 9 Conclusione in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino delle procedure di acquisizione, vendita e permuta dei terreni connessi ad opere stradali

La Provincia di Pesaro e Urbino si impegna a concludere le procedure di acquisizione, vendita e permuta dei terreni per i quali sono stati approvati e realizzati i relativi progetti stradali, sottoscritti i relativi accordi, ed approvati gli atti consiliari per l'autorizzazione all'acquisto, alla vendita od alla permuta prima dell'avvenuta consegna delle strade provinciali alla Provincia di Rimini e precisamente:

- 1) Conclusione procedure relative alla delibera del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino n. 46 del 19/4/2004;

- 2) Acquisto terreni relativi ai lavori di rettifica tracciato sulla S.P 91 Schigno;
- 3) Acquisto terreni e vendita relitto stradale per lavori di sistemazione della strada provinciale S.P. 8 santagatese in Comune di Santagata Feltria;
- 4) Vendita frustolo di terreno dulla S.P.27 Pennabilese in località Maciano del Comune di Pennabilli.

Qualora per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti non fosse possibile realizzare le suddette operazioni, le pratiche non concluse saranno trasmesse alla competente Provincia di Rimini.

Art. 10 Definizione di aspetti residuali di varia natura

La Provincia di Rimini si riserva di valutare l'eventuale partecipazione in enti, aziende, istituzioni e società che dovesse rendersi necessaria o solamente opportuna in dipendenza dell'acquisizione dell'alta valmarecchia al proprio territorio. Da parte sua, la Provincia di Pesaro e Urbino si riserva di riconsiderare la partecipazione in enti, aziende, istituzioni e società significativamente determinate dall'appartenenza dell'alta valmarecchia fino al 14 agosto 2009 alla medesima predetta provincia.

Art.11 Rinvio

In caso di divergenze interpretative nell'applicazione del presente protocollo di intesa le parti di comune accordo si rimetteranno alle eque valutazioni del Commissario nominato ai sensi della legge 117/2009.

IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Matteo Ricci

IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI RIMINI

Stefano Vitali